lista n.4 / solidarietà e futuro

Elezioni per il rinnovo del comitato dei delegati di cassa forense

Quadriennio 2019 – 2022

24, 25, 26, 27, 28 settembre

2018

Programma

#costruiamoinsiemelaprevidenza

Avv. **Elena Drusi**
(capolista)

Avv. **Alberto Bassignano**

Avv. **Andrea Autelitano**

Premessa

La forte crisi economica, che ha divaricato la forbice della ricchezza fra le vecchie e le nuove generazioni dell'Avvocatura, impone un **ripensamento** nel suo complesso del sistema previdenziale forense, secondo le direttrici di giustizia sociale, sostenibilità e solidarietà fra tutte le componenti della categoria.
Il tessuto socio economico del nostro Paese ci invita a riflettere sulla **ricerca di nuovi metodi per sostenere il sistema pensionistico**, alla luce della modifica di quei fattori che da sempre hanno reso possibile il ricorso ad un metodo previdenziale definito "a ripartizione".
Oggi il sistema regge, grazie anche al fatto che gli avvocati percettori di un assegno di pensione o previdenziale, nel loro complesso, non superano ed anzi sono ampiamente inferiori alla popolazione attiva dell'Avvocatura, prospettiva su cui si basa, al netto degli investimenti che Cassa Forense compie, l'essenza del sistema "a ripartizione", l'unico in grado di garantire una reale solidarietà fra generazioni.
Ma l'analisi sul futuro della previdenza forense non può prescindere da una riflessione sincera sulla configurazione sociologica dell'Avvocatura italiana, che presenta la seguente fisionomia:

- il 55,6% della categoria ha un reddito medio Irpef inferiore a 20.000,00 euro[1];
- la nostra professione è sempre più donna e, in quanto tale, realizza guadagni inferiori di circa il 40% rispetto a quanto dichiarato dai colleghi uomini[2];
- l'Avvocatura è sempre più povera e spesso non riesce a reggere il peso della contribuzione previdenziale soggettiva (basti pensare che, al 31.12.2017, i crediti di

[1] Trattasi di 123.351 colleghi, al netto dei 20.423 avvocati che non hanno inviato il Modello 5.

Classi di importo	Monte reddito	Reddito medio IRPEF	N° professionisti	% professionisti
Mod. 5 non pervenuto	€ 0		*20.423*	*8,4%*
< zero	-€ 12.381.554	-€ 4.833	2.562	1,2%
zero	€ 0	€ 0	14.604	6,6%
1 - 10.300	€ 309.540.221	€ 5.162	59.965	27,0%
10.300 - 20.107	€ 690.830.935	€ 14.947	46.220	20,8%
20.107 - 48.950	€ 1.780.312.555	€ 30.995	57.438	25,9%
48.950 - 98.050	€ 1.634.670.065	€ 67.781	24.117	10,9%
98.050 - 150.000	€ 945.773.516	€ 119.612	7.907	3,6%
150.000 - 250.000	€ 932.435.015	€ 189.983	4.908	2,2%
250.000 - 500.000	€ 948.263.133	€ 340.612	2.784	1,3%
> 500.000	€ 1.283.705.998	€ 988.226	1.299	0,6%
TOTALE	€ 8.525.531.438	€ 38.437	242.227	100%

[2] In base ai dati pubblicati da Cassa Forense, a fronte di un reddito medio di categoria pari a 38.000 euro, agli avvocati di sesso maschile se ne attribuisce in media 52.700 euro, mentre alle donne circa 23.100 euro (v. I numeri dell'avvocatura al 2017, in *La Previdenza Forense* 1/2018, pagg. 33 ss.).

Cassa Forense per accertamento dei contributi minimi obbligatori verso gli iscritti ammontavano a circa 370 milioni di euro[3]);
- la nostra categoria è sempre più anziana[4];
- il numero di cancellazioni da Cassa Forense nell'anno 2017 è stato pari a 5.500, fra avvocati e praticanti.

Oggi il sistema è in positivo perché gli avvocati che percepiscono un assegno di pensione o assistenziale, nel loro complesso, non superano ed anzi sono ampiamente inferiori alla popolazione attiva dell'Avvocatura (13.000 pensionati attivi, 28.000 trattamenti previdenziali erogati, su un numero di iscritti pari a 242.000 circa); ma, nei prossimi anni, gran parte degli attuali iscritti attivi comincerà ad andare in pensione e sorgerà il problema del pagamento dei loro assegni, problema che si aggraverà in ragione della flessione del tasso di nuove iscrizioni agli albi.
Progressivamente, quindi, ci saranno sempre più pensionati cui pagare l'assegno e sempre meno lavoratori attivi, dai quali attingere i fondi necessari per farlo.
Inoltre, benché sin dalla legge n. 335/1995 fosse prevista la possibilità di optare per il sistema di calcolo contributivo (tanto versi e tanto avrai, ferma la solidarietà categoriale), Cassa Forense è rimasta, fra le poche, ancorata al sistema di calcolo *retributivo* delle prestazioni che, come sappiamo, è generoso ed al contempo oneroso, se è vero, com'è vero, che oggi il rapporto tra contributo medio e pensione media per gli avvocati è di 4,34 (il che significa che, mediamente, paghi 1 e incassi 4,34[5])[6].

---

[3] Cfr. bilancio 2017 di Cassa Forense:

Crediti verso iscritti per accertamento contributi minimi obbligatori

Descrizione	Valore al 31.12.2017	Valore al 31.12.2016	Scost.%
Crediti vs iscritti per accertamento contributi minimi	**368.445.934,34**	**273.854.866,76**	**34,5%**
Crediti vs iscritti per accertamento contributi minimi 2014	60.727.598,47	74.809.070,93	-18,8%
Crediti vs iscritti per accertamento contributi minimi 2015	84.290.778,87	89.757.572,07	-6,1%
Crediti vs iscritti per accertamento contributi minimi 2016	97.829.156,85	109.288.223,76	-10,5%
Crediti vs iscritti per accertamento contributi minimi 2017	125.598.400,15	0,00	-

I crediti per contributi "minimi" rappresentano i crediti per contribuzione minima obbligatoria dovuta annualmente dagli iscritti sulla base del regolamento vigente. Al 31.12 ammontano a circa 368 milioni di Euro e rappresentano il 39% circa del totale dei crediti verso iscritti.

[4] Come evidenziato da Cassa Forense nell'ultimo numero di La Previdenza Forense, negli ultimi 10 anni l'età media di coloro che svolgono la professione forense e non sono ancora pensionati è aumentata di circa 3 anni ed è passata dai 42 anni del 2007 a quasi 45 del 2017 (v. I numeri dell'avvocatura al 2017, in *La Previdenza Forense* 1/2018, pag. 34).

[5] Questa è la situazione certificata dal 4° Rapporto di Itinerari Previdenziali: «*Il rapporto Pensione media/Contributo medio, presenta valori che vanno da 1,41 a 4,34, ovvero la pensione media per tutti gli Enti*

Alla luce di tale prospettazione **s'impone una revisione del sistema previdenziale forense ed una migliore regolamentazione della solidarietà**, che deve essere indirizzata, non a tutti indistintamente, ma a chi ne abbia effettivamente bisogno.
Il progetto che si vuole proporre, attraverso questo programma, è una Cassa Forense sempre più vicina e attenta alle esigenze dei suoi iscritti, più assistenziale e più (paradossalmente) previdenziale.
Cassa Forense dovrà saper intercettare i bisogni dei propri iscritti, per realizzare quell'uguaglianza sostanziale e non solo formale che fonda l'art. 3 della Costituzione e per garantire un futuro ma anche un presente solido e sereno all'Avvocatura italiana, assicurando a tutti i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria (art. 38 Costituzione).

è più alta del contributo medio. Il record spetta agli Avvocati la cui pensione media è pari a 4,34 volte il contributo medio; seguono Inarcassa, Commercialisti, Ragionieri e Geometri per i quali la pensione media è più di due volte e mezzo il contributo medio. Le altre Casse mantengono un rapporto più basso, in particolare i medici (ENPAM) che presentano una pensione media pari quasi al contributo medio (1,06)».

[6] Infatti, nel *sistema retributivo*, la pensione corrisponde ad una percentuale della media dei redditi pensionabili di un determinato periodo, moltiplicata per gli anni di contribuzione. Mentre, nel *sistema contributivo*, la pensione è determinata in base al montante contributivo. I contributi versati vengono capitalizzati ad un tasso di rendimento fissato per legge e affinché il sistema sia sostenibile tale tasso di rendimento coincide con un indicatore macroeconomico (come il tasso di crescita del PIL o dei salari). Il montante contributivo così ricapitalizzato viene poi trasformato in rendita pensionistica, moltiplicandolo per un coefficiente numerico che, sulla base dell'aspettativa di vita del pensionato, rende possibile restituire tutto il montante contributivo attraverso i ratei della pensione. Nel coefficiente di trasformazione è incorporato anche un tasso di interesse (in Italia fissato all'1,5%) che va ad aumentare i ratei pensionistici. Quindi, in un sistema contributivo, l'ente pensionistico funziona come una *banca virtuale*, che a fine carriera lavorativa restituisce ai propri correntisti quanto hanno versato maggiorato di un tasso di interesse esplicito ed uguale per tutti. Invece, nel sistema retributivo, l'ente pensionistico riconosce interessi non espliciti e diversi per ciascun lavoratore, perché la pensione è in funzione dei redditi percepiti e della loro media.

Le nostre proposte
In ambito previdenziale

#Proposta1

Rivedere il sistema di contribuzione soggettiva in senso proporzionale al reddito effettivamente prodotto dall'avvocato e progressiva

La lettura dei dati pubblicati da Cassa Forense, in forza dei quali il nostro Ente vanta crediti verso gli iscritti per accertamento dei contributi minimi obbligatori inevasi nella misura del 39% del totale dei crediti verso gli iscritti, da la misura dello stato di crisi dell'Avvocatura, che l'attuale sistema di contribuzione non sembra recepire.
Anche la Corte dei Conti ha riconosciuto l'esistenza di tale criticità, invitando Cassa Forense ad "*un'attenta valutazione del problema e a predisporre adeguati interventi per il miglioramento delle procedure e l'ulteriore razionalizzazione dell'organizzazione*".
La necessità di un cambiamento emerge inoltre dalla previsione di saldi previdenziali negativi (precisamente nel 2048 e negli anni compresi tra il 2051 ed il 2057), evidenziati dallo studio attuariale del dott. Coppini allegato al bilancio tecnico di Cassa Forense al 31.12.2014[7], nonché alla luce della propensione alla cancellazione, le cui

[7] Estratto dallo studio attuariale del dott. Luca Coppini:

Classi di importo	Monte reddito	Reddito medio IRPEF	N° professionisti	% professionisti
Mod. 5 non pervenuto	€ 0		*20.423*	*8,4%*
< zero	-€ 12.381.554	-€ 4.833	2.562	1,2%
zero	€ 0	€ 0	14.604	6,6%
1 - 10.300	€ 309.540.221	€ 5.162	59.965	27,0%
10.300 - 20.107	€ 690.830.935	€ 14.947	46.220	20,8%
20.107 - 48.950	€ 1.780.312.555	€ 30.995	57.438	25,9%
48.950 - 98.050	€ 1.634.670.065	€ 67.781	24.117	10,9%
98.050 - 150.000	€ 945.773.516	€ 119.612	7.907	3,6%
150.000 - 250.000	€ 932.435.015	€ 189.983	4.908	2,2%
250.000 - 500.000	€ 948.263.133	€ 340.612	2.784	1,3%
> 500.000	€ 1.283.705.998	€ 988.226	1.299	0,6%
TOTALE	€ 8.525.531.438	€ 38.437	242.227	100%

variazioni possono incidere notevolmente sulla numerosità complessiva ed esercitare quindi una grande influenza sui risultati.

Oggi la contribuzione soggettiva prevede un onere minimo obbligatorio, fatte salve le agevolazioni per i primi anni di iscrizione, pari ad euro 2.815,00, cui si aggiunge un

---

Graf.2 Andamento dei saldi previdenziali e dei saldi gestionali

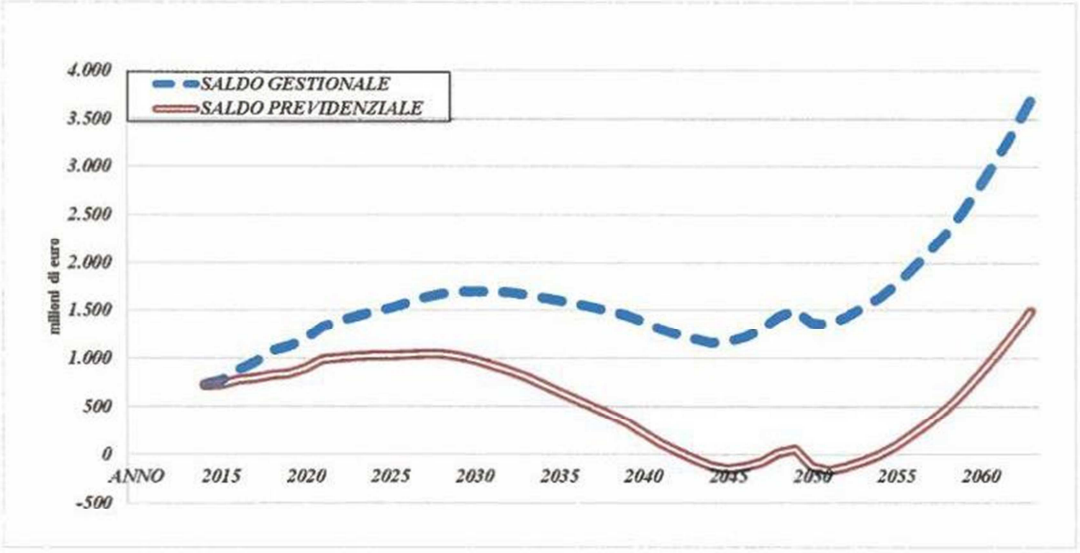

STUDIO ATTUARIALE COPPINI

12

contributo integrativo in proporzione a quanto fatturato ed il contributo per maternità, da determinarsi anno per anno.
Questa modalità di contribuzione, del tutto slegata da criteri di proporzionalità con il reddito effettivamente conseguito, comporta un'iniquità a carico dei percettori dei redditi inferiori alla soglia di € 98.050,00, che in base ai dati pubblicati da Cassa Forense[8] rappresentano più del 90% dell'Avvocatura italiana (al netto dei n. 20.423 colleghi che non hanno inviato il Modello 5).

Infatti, come possiamo ricavare dalle istruzioni per la compilazione del MOD. 5/2018, l'importo dei contributi soggettivi dovuti per l'anno 2017 è il seguente:

- per i redditi compresi tra euro 10.300,00 e 19.414,00 è dovuto il solo contributo soggettivo minimo, pari ad euro 2.815,00;
- per i redditi compresi tra euro 19.414,01 ed euro 98.050,00 è dovuto il contributo minimo di euro 2.815,00, più il 14,5% calcolato sulla parte di reddito eccedente euro 19.414,00;
- per i redditi superiori ad euro 98.050,00 è dovuto il 14,50% fino a tale soglia, come sopra, ma il contributo del 3% sulla parte di reddito eccedente euro 98.050,00.

Appare dunque chiaro che l'attuale sistema collide con i più elementari principi di equità, in quanto chi ha redditi fino ad euro 19.414,00 paga il 14,50% di tale importo, a prescindere da quanto dichiari, mentre chi ha un reddito superiore ad euro 98.050,00 paga il 3% sulla parte eccedente.
Appare pertanto evidente la necessità di prevedere l'applicazione di una contribuzione che sia legata al reddito, in maniera rigorosamente proporzionale, progressiva, svincolandosi dal sistema dei cosiddetti "minimi" oggi in vigore.
A tale fine, si potrebbero ipotizzare (a mero titolo esemplificativo, in base alla valutazione attuariale che abbiamo commissionato) aliquote contributive diverse, proporzionali al reddito professionale netto effettivamente prodotto nell'anno e progressive, quali ad esempio:

- aliquota dell'8,00% per lo scaglione di redditi netti Irpef da 1,00 a 10.300,00;
- aliquota del 9,00% per lo scaglione di redditi netti Irpef da 10.300,01 a 20.107,00;
- aliquota del 10,00% per lo scaglione di redditi netti Irpef da 20.107,01 a 48.950,00;
- aliquota del 11,00% per lo scaglione di redditi netti Irpef da 48.950,01 a 98.050,00;
- aliquota del 11,50% per lo scaglione di redditi netti Irpef da 98.050,01 a 150.000,00;
- aliquota del 12,50% per lo scaglione di redditi netti Irpef da 150.000,01 a 250.000,00;
- aliquota del 15,50% per lo scaglione di redditi netti Irpef da 250.000,01 a 500.000,00;
- aliquota del 16,00% per lo scaglione di redditi netti Irpef superiori a 500.000,00.

[8] V. tabella 4 pubblicata su *La Previdenza Forense* gennaio-aprile 2018, *I numeri dell'avvocatura al 2017*, pag. 35.

REDDITO IRPEF - YE16					
Classi d'importo			Ricavi_CF_contributivi soggettivi_regole_attuali	Ricavi_contributi soggettivi_NOSTRA PROPOSTA	
				Nuova aliquota	Ricavi_su reddito medio IRPEF per classe d'importo
Mod. 5 non pervenuto			- €	0,00%	- €
<	- €		- €	0,00%	- €
- €			- €	0,00%	- €
1,00 €	-	10.300,00 €	42.200.368,75 €	8,00%	24.763.217,68 €
10.300,00 €	-	20.107,00 €	110.592.905,00 €	9,00%	62.174.784,15 €
20.107,00 €	-	48.950,00 €	258.140.444,31 €	10,00%	178.031.255,50 €
48.950,00 €	-	98.050,00 €	237.027.061,16 €	11,00%	179.813.707,15 €
98.050,00 €	-	150.000,00 €	117.528.541,02 €	11,50%	108.763.954,34 €
150.000,00 €	-	250.000,00 €	83.313.250,92 €	12,50%	116.554.376,88 €
250.000,00 €	-	500.000,00 €	59.838.906,24 €	15,50%	146.980.785,62 €
> 500.000,00 €			53.158.041,72 €	16,00%	205.392.959,68 €
TOTALE			961.799.519,12 €		1.022.475.040,99 €

Tale ipotesi, effettuata sul reddito medio IRPEF prodotto dall'avvocatura italiana nell'anno 2016 (il dato sul 2017 infatti non è disponibile), non soltanto è sostenibile, ma produrrebbe ricavi per contributi soggettivi pari ad euro 1.022.475.040,99, addirittura superiori a quelli ricavati dall'Ente al 31.12.2016 e pari ad euro 961.799.519,12.

In tal modo, i percettori di redditi netti Irpef fino ad euro 150.000,00 pagherebbero una contribuzione soggettiva inferiore rispetto a quella attualmente versata a Cassa Forense, equa (perché proporzionata al reddito effettivamente realizzato) e sostenibile.

Scaglioni di reddito	Reddito medio Irpef YE16	Contributi soggettivi_ regole attuali	Contributi soggettivi_ nostra proposta a titolo di esempio	Aliquota_ nostra proposta a titolo di esempio
1,00 - 10.300,00	5.162,00	1.407,50	413,00	8,00%
10.300,01 -20.107,00	14.947,00	2.815,00	1.345,23	9,00%
20.107,01 - 48.950,00	30.995,00	4.494,25	2.944,52	10,00%
48.950,01 - 98.050,00	67.781,00	9.828,21	7.455,91	11,00%
98.050,01- 150.000,00	119.612,00	14.864,08	13.755,38	11,50%
150.000,01-250.000,00	189,983	16.975,22	23.747,87	12,50%
250.000,01-500.000,00	340.612,00	21.494,08	52.794,86	15,50%
> 500.000,00	988.226,00	40.922,50	158.116,16	16,00%

L'aumento del gettito contributivo, unito ad una diversa gestione delle rendite da investimento di Cassa Forense, consentirebbe l'estensione del periodo di anzianità contributiva da sei mesi ad un anno, anche per coloro i quali dichiarano meno di euro 10.300,00.
Sulla scorta di quanto avviene per altri Enti previdenziali di Ordini Professionali, verrebbe, tuttavia, stabilito un contributo minimo inderogabile per chi dichiara redditi pari o inferiori a zero, nell'ordine ad esempio di 400,00 euro, per rendere sostenibile e giusto un sistema previdenziale più ampio di quello che vediamo oggi e per legittimare la percezione delle prestazioni previdenziali con un criterio di reale solidarietà.
Pagare tutti in funzione delle proprie disponibilità economiche, ricevere in funzione dei propri reali bisogni.

#Proposta2

Introdurre un regime contributivo premiale per i praticanti che decidano di iscriversi volontariamente alla Cassa Forense

Oggi, per iscriversi a Cassa Forense, i praticanti avvocati devono pagare una contribuzione annuale di euro 1.407,50 pari, cioè, al doppio di quello che paga (euro 703,75) un avvocato iscritto all'Ente da data anteriore al compimento del 35° anno di età e che gode delle agevolazioni per i percettori di redditi inferiori a 10.300,00 euro[9].
Tant'è che il numero dei praticanti avvocati che si iscrive a Cassa Forense è minimo: appena 1.400 nel 2017.
Bisogna, per contro, invogliare i più giovani ad investire sul proprio futuro, prevedendo una contribuzione previdenziale *incentivante*, atteso che un praticante avvocato ha minori, se non nulli, guadagni di un avvocato, in aggiunta ad una miriade di impegni formativi obbligatori e di verifiche ed esami che deve sostenere durante il praticantato ed ai quali deve dedicare tempo, sottraendolo evidentemente all'esercizio della professione forense.
La riforma in senso proporzionale della contribuzione è già di per essa una soluzione, in quanto rispetto ad una contribuzione di euro 1.407,50 quale minimo inderogabile, cui è chiamato il praticante oggi, senza poter prevedere un'iscrizione agevolata ai sensi del regolamento di attuazione dell'art. 21 legge n. 247/2012, si otterrebbe una reale riduzione dei costi di iscrizione per il praticante che sin dal momento di accesso alla professione decida di costruire un proprio futuro previdenziale e assistenziale.
Si potrebbero inoltre stabilire, a titolo di incentivo, anche alla luce dell'entrata in vigore del D.M. 70/2016 che impone l'iscrizione obbligatoria ad una scuola di formazione per ottenere l'accesso all'esame di Stato, bandi assistenziali esplicitamente dedicati a loro.
Tali misure porterebbero effetti benefici non solo per i praticanti, aiutati anche economicamente nel loro percorso formativo, ma anche per i loro domini.
In tal modo, si avrebbe altresì il positivo effetto di aumentare il numero degli iscritti attivi a Cassa Forense.

[9] Cfr. art. 9 del Regolamento di attuazione dell'art. 21 della legge n. 247/2012: comma 1 "*A decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente Regolamento e, comunque, per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, è data facoltà ai percettori di redditi professionali ai fini IRPEF inferiori a € 10.300, di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi dell'art. 7, commi 1, lett. a) e 2* [cfr. art. 7 comma 2 *"Il contributo soggettivo minimo di cui al 1° comma, lett. a), è ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa, qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età"*] *del presente Regolamento*".

#Proposta3

Incentivare la contribuzione modulare volontaria.

Tutti gli iscritti attivi alla Cassa hanno facoltà di incrementare e migliorare il livello di adeguatezza della propria pensione, utilizzando l'istituto della contribuzione modulare volontaria.
Le modalità di versamento flessibili e variabili di anno in anno permettono poi un calibrato soddisfacimento delle esigenze proprie con immediati benefici fiscali: non va infatti dimenticato che i versamenti effettuati per la contribuzione modulare sono interamente deducibili ai fini IRPEF, al pari degli altri contributi soggettivi dovuti alla Cassa.
L'Ente poi retrocederà all'iscritto, sotto forma di quota di pensione, l'intera contribuzione versata e rivalutata annualmente in base al 90% del rendimento medio ottenuto dalla Cassa Forense nell'ultimo quinquennio dall'impiego delle risorse.
Riteniamo pertanto che sia un istituto da incentivare il più possibile, come ad esempio attraverso il ricorso a bandi assistenziali dedicati per chi una contribuzione modulare volontaria significativa rispetto al reddito dichiarato.

#Proposta4

Applicare una contribuzione di solidarietà supplementare ai pensionati attivi

Come noto, mentre la contribuzione soggettiva richiesta agli iscritti attivi non pensionati è pari al 14,5% del loro reddito professionale netto Irpef, ai pensionati ancora attivi – iscritti agli albi forensi – viene richiesto un contributo di solidarietà pari al 7,25% del reddito professionale netto Irpef.
Tale previsione non è equa e provoca un effetto distorsivo della concorrenza, rappresentando altresì un freno alla redistribuzione dei redditi fra le varie generazioni e all'interno della categoria.
Vi è l'esigenza di applicare una contribuzione di solidarietà supplementare, *ad hoc*, a carico di chi si avvale della facoltà di continuare ad esercitare la professione forense, godendo del trattamento pensionistico.

Le nostre proposte in ambito assistenziale

#Proposta5

Fornire agli iscritti un'assistenza sanitaria integrativa, diretta ed universale

Occorre che Cassa Forense sviluppi la propria funzione assistenziale, anche attraverso forme di assicurazione sanitaria integrativa universale, per tutti gli iscritti (sia attivi sia pensionati) ed i loro nuclei familiari, trovando però il modo di farlo con soluzioni che non gravino sul suo patrimonio, bensì su un fondo separato e finalizzato all'esclusivo finanziamento di tale attività, così da garantire comunque l'indipendenza anche patrimoniale di Cassa Forense rispetto agli altri istituti con cui dovesse associarsi per l'erogazione delle prestazioni assistenziali.
Si potrebbe pertanto pensare a soluzioni quali il **FasiOpen** (gestione separata del Fasi) o ad una **Cassa di Mutua Assistenza Sanitaria**, da strutturare eventualmente anche in collaborazione con altre realtà previdenziali di liberi professionisti e in maniera tale da non doverle erogare lei direttamente.
L'assistenza sanitaria più importante per ognuno di noi infatti, non è soltanto quella per i grandi interventi chirurgici ed i gravi eventi morbosi (offerta gratuitamente da Cassa Forense), bensì quella integrativa, per le **spese mediche ordinarie** (quali visite specialistiche, accertamenti diagnostici, ricovero con o senza intervento chirurgico, parto e aborto, stato di non autosufficienza temporanea, cure dentarie anche non da infortunio ed accertamenti odontoiatrici, spese pediatriche, ecc.), cui accedere in via diretta senza dover anticipare il costo per la prestazione, a condizioni economiche di maggior favore rispetto a quelle normalmente applicate e con un minore impatto burocratico ed amministrativo per l'assistito.
L'accesso al fondo Fasi o l'istituzione di una Cassa di Mutua Assistenza Sanitaria eviterebbero alla categoria di dover ricorrere alle polizze sanitarie integrative, che oggi hanno un elevato prezzo e che sono pertanto fruibili da una minima parte degli iscritti all'Ente.

#Proposta6

Occorre un'Assistenza Forense che aiuti chi ne ha effettivamente bisogno, maggiormente trasparente e gestita a livello di macro-aree

Occorrono bandi assistenziali che aiutino chi ne ha effettivamente bisogno, utilizzando criteri che tengano conto anche del costo della vita, quale misura del reddito effettivo di ciascuno di noi, prevedendo, oltre ad un tetto massimo di fondi, anche una ripartizione territoriale a livello di macro-aree (Nord, Centro, Sud e isole).
Altrimenti, per molti di noi, tale assistenza sarà inaccessibile.
Infatti in Italia esiste un'enorme sproporzione tra redditi dichiarati da avvocati residenti nelle regioni del Sud e avvocati residenti nelle regioni del Nord, come si evince dalle

REDDITO MEDIO IRPEF DEGLI AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE
ANNO 2015

DISTRIBUZIONE PER REGIONE

REGIONE	DONNE	UOMINI	TOTALE
VALLE D'AOSTA	€ 34.577	€ 59.664	€ 48.547
PIEMONTE	€ 28.336	€ 63.799	€ 45.665
LOMBARDIA	€ 38.673	€ 98.062	€ 67.857
LIGURIA	€ 26.511	€ 63.197	€ 46.375
VENETO	€ 29.220	€ 64.874	€ 46.858
EMILIA ROMAGNA	€ 28.932	€ 63.251	€ 45.437
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 30.336	€ 63.185	€ 46.917
BOLZANO	€ 37.729	€ 87.877	€ 69.346
TRENTO	€ 35.852	€ 70.410	€ 53.802
TRENTINO ALTO ADIGE	€ 36.640	€ 79.719	€ 61.334
TOSCANA	€ 23.254	€ 51.441	€ 37.105
LAZIO	€ 25.512	€ 66.661	€ 47.653
UMBRIA	€ 19.097	€ 43.455	€ 30.597
MARCHE	€ 19.975	€ 43.831	€ 31.946
ABRUZZO	€ 15.677	€ 32.628	€ 24.626
MOLISE	€ 12.254	€ 25.867	€ 19.581
CAMPANIA	€ 14.311	€ 34.660	€ 25.733
PUGLIA	€ 13.234	€ 29.298	€ 22.178
BASILICATA	€ 12.162	€ 27.733	€ 20.331
CALABRIA	€ 10.408	€ 23.455	€ 16.920
SICILIA	€ 12.224	€ 29.970	€ 21.650
SARDEGNA	€ 18.148	€ 35.157	€ 26.694
NAZIONALE	€ 22.772	€ 52.763	€ 38.385

AREA GEOGRAFICA	DONNE	UOMINI	TOTALE
NORD	€ 33.054	€ 78.415	€ 55.559
CENTRO	€ 23.933	€ 59.714	€ 42.512
SUD E ISOLE	€ 13.330	€ 30.895	€ 22.822
NAZIONALE	€ 22.772	€ 52.763	€ 38.385

distribuzioni riportate in tabella.

Il criterio reddituale sarebbe da solo sufficiente a determinare le esigenze effettive di bisogno se non fosse per le grandi differenze del potere di acquisto dei redditi fra Nord,

Centro e Sud, che non consentono attraverso il mero reddito nominale di individuare gli iscritti più meritevoli delle attività di assistenza.
Occorre pertanto una gestione dei bandi assistenziali a livello di macro-aree (Nord, Centro, Sud e isole) per stabilire una maggiore redistribuzione anche territoriale dei bandi, tenendo conto della differenza del costo della vita e di esercizio della professione fra le diverse Regioni d'Italia.
Alla luce di queste considerazioni, il criterio di priorità della domanda appare del tutto inadeguato.
Vi è la necessità di una maggiore trasparenza nella pubblicazione dei risultati delle graduatorie dei bandi (ad es., con riferimento al bando per figli nati adottati o affidati nel 2017, nella graduatoria degli ammessi pubblicata sul sito di Cassa Forense non sono indicate le date di presentazione della domanda né l'avanzamento della spesa, onde poter verificare da quale momento si è esaurito il fondo stanziato[10]; con la conseguenza che il

10

bando-8-2017-graduatoria_macro.xlsm [Sola lettura]

	A	B	C	E
1	N.	Meccanografico	Contributo erogato	Reddito per graduatoria
2	1	76532794	1.000,00 €	-1.486,00 €
2220	2219	71317026	1.000,00 €	15.776,50 €
2221	2220	71317026	1.000,00 €	15.776,50 €
2222	2221	71317026	1.000,00 €	15.776,50 €
2223	2222	77846338	1.000,00 €	15.780,50 €
2224	2223	67234639	1.000,00 €	15.787,00 €
2225	2224	72897621	1.000,00 €	15.789,75 €
2226	2225	78570303	1.000,00 €	15.793,00 €
2227	2226	63832666	1.000,00 €	15.801,50 €
2228	2227	79080965	500,00 €	15.807,00 €
2229	2228	78429752	500,00 €	15.808,50 €
2230	2229	74915221	500,00 €	15.809,50 €
2231	2230	69694702	1.000,00 €	15.810,00 €
2232	2231	79242734	1.000,00 €	15.813,50 €
2233	2232	72177393	1.000,00 €	15.814,50 €
2234	2233	70103314	1.000,00 €	15.823,00 €
2235	2234	77844419	1.000,00 €	15.827,00 €
2236	2235	81906493	1.000,00 €	15.839,50 €
2237	2236	71597417	1.000,00 €	15.851,50 €
2238	2237	71597417	1.000,00 €	15.851,50 €

non ammesso non è in grado di motivare un ricorso, non essendo in possesso di elementi per verificare l'effettiva tardività della propria domanda) e la previsione di una procedura di reclamo con modalità rigorose e davanti ad un organo terzo, a natura elettiva, rispetto a quello che ha rigettato la domanda. Troviamo, poi, inadeguato un sistema assistenziale che prevede il contributo per un figlio per un importo inferiore (appena euro 1.000,00 a figlio) a quello per un corso di formazione (anche 3.000,00 euro, tra l'altro riconosciuto a portatori di redditi netti superiori ai 200.000,00 euro annui[11]).

11

graduatorie-bando-10.xlsm [Visualizzazione protetta]

	A	B	C	D
1	N.	COD. MECC.	REDDITO PROF. ANNO 2016	IMPORTO CONTRIBUTO (50% SPESA)
2	1	85787002	-1.664,00 €	400,00 €
635	634	61669364	57.403,00 €	1.012,50 €
636	635	70428565	58.303,00 €	3.000,00 €
637	636	64152362	59.875,00 €	150,00 €
638	637	67033969	61.255,00 €	2.200,00 €
639	638	69049246	65.200,00 €	300,00 €
640	639	72309355	65.428,00 €	325,45 €
641	640	69162414	67.768,00 €	607,50 €
642	641	64191061	71.199,00 €	235,00 €
643	642	77813396	76.414,00 €	750,00 €
644	643	73666345	79.719,00 €	750,00 €
645	644	71741705	82.948,00 €	300,00 €
646	645	78938091	90.173,00 €	337,00 €
647	646	76437111	108.119,00 €	250,00 €
648	647	66063363	118.197,00 €	726,75 €
649	648	60306213	129.928,00 €	350,00 €
650	649	67489162	211.003,00 €	2.000,00 €

#Proposta7

Occorre una tutela effettiva della maternità e della genitorialità in generale

Tenuto conto che le donne sono sempre più protagoniste dell'avvocatura italiana[12] e che, a causa delle crisi economica generale, spesso i nuclei famigliari sono sorretti da una situazione di monoreddito, e che oltretutto il tema di paternità e lavoro è molto sentito oggi per il ruolo attivo assunto rispetto al passato dai padri, occorre una tutela assistenziale maggiore, non soltanto per le mamme-avvocato ma per la genitorialità in generale.
La tutela delle lavoratrici madri e della maternità costituisce, per il mondo delle professioni, e per tutta la società, un doveroso allineamento ai principi Europei d'inclusione sociale e di pari opportunità, affinché lo svolgimento della professione non veda per i loro assistiti l'esercizio di un ministero difensivo ridotto e la maternità e la genitorialità in genere non sia intesa come un limite al medesimo. Lo sguardo si pone oggi, soprattutto sui giovani avvocati, sulle possibilità di inserimento ma anche di permanenza nel mercato e, aspetto di non minore rilievo, sull'esigenza di conciliare famiglia e lavoro. La necessità di apprestare maggiori tutele alla famiglia nel sistema delle professioni, oggi più che mai emergente a fronte della crisi economica, non può prescindere dall'evidenziare la discriminazione ancora vigente per i liberi professionisti in generale e gli avvocati in particolare, privi di tutele concrete e adeguate.
Donne madri e uomini padri che esercitano la professione di avvocato vedono infatti negati tutti quei fondamentali diritti, riconosciuti ai lavoratori subordinati, ivi compresi magistrati e cancellieri, quali operatori del medesimo sistema giustizia, con una evidente disparità di trattamento e violazione della pari opportunità.
Le donne avvocato, in particolar modo, hanno tutele limitate rispetto alle lavoratrici subordinate: non hanno diritto al congedo di maternità anticipato, al congedo parentale, ai riposi giornalieri "per allattamento" e al congedo per malattia del figlio.
Nel nostro Ordinamento infatti manca una norma specifica a tutela delle mamme lavoratrici autonome che svolgano attività professionale, nella specie quella di avvocato. Così, mentre tutte le altre mamme – lavoratrici, nell'imminenza del parto, hanno la possibilità di dedicarsi con serenità alle necessità legate al loro particolare status, dedicandosi successivamente alla cura del neonato, le mamme - avvocato si trovano costrette e senza possibilità alcuna di scelta, a svolgere il lavoro quotidiano come se nulla fosse, essendo spesso costrette a chiedere continue "cortesia" a colleghi e giudici.
Lo stesso dicasi per le richieste dei padri - avvocato, che hanno la necessità di occuparsi dei figli, mancando per essi una previsione ad hoc.
Le contraddizioni si fanno ancora più vive nel momento in cui si analizzano le tutele previste nei casi di malattia personale e/o dei figli in tenera età.

[12] Cfr. I numeri dell'avvocatura al 2017, in *La Previdenza Forense* 1/2018, pag. 35, ove si legge che il numero di uomini e donne iscritti alla Cassa Forense è ormai al pareggio, ma se ci soffermiamo alla distribuzione per classi di età si rileva come nelle classi al di sotto dei 50 anni il genere femminile abbia ormai di gran lunga sorpassato, dal punto di vista numerico, quello maschile.

Tali tutele, invece, sono previste per i lavoratori dipendenti.
Alle donne avvocato è riconosciuta dalla Cassa Forense, esclusivamente un'indennità di maternità, pari all'80% di 5/12 del reddito professionale Irfep netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell'evento (pari nella misura massima ad € 4.958,70 lordi per il 2016); mentre l'indennità massima non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo di cui sopra (pari ad € 24.793,50 lordi per il 2016). L'indennità viene corrisposta in unica soluzione (applicando la ritenuta d'acconto del 20%, fatta eccezione dei casi ove è previsto l'esonero della ritenuta stessa) per i due mesi di gravidanza antecedenti la data presunta del parto e per i primi tre mesi di puerperio successivi alla data effettiva del parto, per un totale di cinque mensilità. L'importo contribuisce alla formazione del reddito professionale netto Irfep.
Ed ancora, alla donne lavoratrici subordinate è concesso, al termine del periodo di congedo e per gli undici mesi successivi, un contributo economico per far fronte ai costi dei servizi dell'infanzia. Analoga previsione non è prevista per gli avvocati.
Alla base della lacuna normativa sembrerebbe esservi la convinzione per cui le difficoltà connesse alla maternità ed in generale alla genitorialità siano la conseguenza inevitabile di una scelta di vita o, cosa ancora più grave, da addebitare, come in talune pronunce giurisprudenziali è dato leggere, ad una carenza organizzativa del professionista incaricato della difesa.
Quanto sopra si traduce in una minore competitività e quindi in una palese limitazione personale per il giovane professionista ed in particolare della donna avvocato.
E' necessario dare priorità alla contemporanea tutela dell'avvocato madre e del diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione), che non può comunque prescindere dal principio della personalità della prestazione professionale. Il difensore di fiducia deve infatti poter esser individuato senza che da ciò possa derivare pregiudizio per la sua potenziale maternità.
Ciò può verificarsi solo di fronte ad una difesa che non debba essere limitata per la mancata tutela delle necessità della maternità ed in genere della genitorialità.
Sono pertanto necessari **bandi assistenziali di Cassa Forense che consentano alla donna-avvocato di poter godere della maternità anticipata, nel caso di gravidanza a rischio, qualora l'assistenza indennitaria non sia accessibile, e di poter stare effettivamente a casa nei due mesi prima e nei tre successivi al parto**, e ciò tenuto conto che l'indennità di maternità (prevista dall'art. 70 del D.lgs. 151/2001 e in tali termini riconosciuta da Cassa Forense) è inadeguata a ristorare la professionista dell'effettiva perdita professionale subita in quei 5 mesi, che molto probabilmente non recupererà più in termini di quota di mercato. Per attuare un effettivo supporto alla famiglia, occorre pertanto che Cassa Forense emetta dei bandi assistenziali che colmino tali carenze legislative, consentendo una tutela effettiva della maternità della donna-avvocato.

Infine, occorre che Cassa Forense emetta dei bandi assistenziali, anche a favore di Ordini, Comitati per le Pari Opportunità ed Associazioni Professionali, volti a finanziare progetti finalizzati alla tutela effettiva, attraverso sistemi di welfare di prossimità, della genitorialità **all'interno dei luoghi di Giustizia** (ad es. finalizzati a realizzare **baby-parking**, ovvero

spazi-gioco che ospitano per poche ore bambini fino ai sei anni di età, ove i genitori-avvocato, impegnati in attività in Tribunale, possano lasciarvi i propri piccoli, assistiti da personale specializzato).

#Proposta8

Occorre una tutela assistenziale per le malattie gravissime, a partire dalla malattia oncologica

Oggi, una tutela offerta da Cassa Forense all'iscritto affetto da malattia gravissima è quella dell'*assistenza indennitaria* di cui all'art. 14, comma 1 , n. 1 del Regolamento Assistenza, che ha come presupposto il requisito di non aver potuto esercitare in maniera assoluta l'attività per almeno 2 mesi (v. art. 15 comma 1 del Regolamento Assistenza).
Tale presupposto rende tuttavia inaccessibile la tutela medesima, in quanto la prova del mancato esercizio in maniera assoluta della professione forense rischia di essere al limite della *probatio diabolica*.
Si deve considerare che la complessità del lavoro dell'avvocato, proprio per la sua natura autonoma di libero professionista non ha la stessa continuità di quella di un dipendente.
Troppi sono i rapporti che si intersecano nel nostro lavoro, a partire dal rapporto avvocato-cliente, a quello avvocato-magistrato e finanche avvocato-altre parti interessate alla medesima vicenda processuale.
La complessità della situazione appena descritta fa sì che, nell'ambito della tutela della malattia gravissima, il requisito previsto da Cassa Forense non consente di accedere all'erogazione di alcun indennizzo economico.
Quanto sopra, al fine di preservare la permanenza dell'avvocato malato nel mercato e, aspetto di non minore rilievo, al fine di conciliare malattia e lavoro, evitando che la stessa si traduca in una minore competitività e quindi in una palese limitazione personale per il professionista.
V'è la necessità pertanto di prevedere **bandi ad hoc per i soggetti, posti in tale condizione di malattia**, che consentano la riorganizzazione dello studio legale nel senso della sostenibilità nel corso di questo particolare stato invalidante.
Bisogna altresì prevedere **una diaria, allorquando ci si debba sottoporre al trattamento chemioterapico**, con gli effetti invalidanti ed invasivi che esso comporta.

#Proposta9

Occorre ridurre i costi di funzionamento di Cassa Forense

A livello di organizzazione amministrativa dell'Ente, anche in un'ottica di sempre maggiore solidità del sistema complessivamente inteso, si propone la **riduzione del gettone di presenza di delegati amministratori e sindaci di Cassa Forense**, riportandolo ai valori in vigore fino al 31.12.2016, in quanto il suo aumento - approvato con delibera del Comitato dei Delegati del 16.12.2016 - ha fatto registrare un incremento complessivo pari al 30% circa[13], in contrasto tra l'altro con le previsioni dello studio attuariale del dott. Coppini allegato al bilancio tecnico 31.12.2014 di un'evoluzione delle spese di funzionamento della Cassa in base al solo tasso di inflazione.

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Descrizione	Valore al 31.12.2017	Valore al 31.12.2016	Scost. %
Organi amministrativi e di controllo	**3.681.738,04**	**2.860.007,64**	**28,7%**
Indennità di carica	967.643,38	776.919,47	24,5%
Rimborsi spese e gettoni di presenza	2.714.094,66	2.083.088,17	30,3%

L'art. 2427 punto 16) del Codice Civile prevede l'esposizione nella Nota Integrativa dell'ammontare dei compensi spettanti agli Amministratori, ai Delegati ed ai Sindaci cumulativamente per ciascuna categoria; seguono le tabelle con i dettagli riferiti all'esercizio 2017.

Descrizione	Amministratori	Delegati	Sindaci	Totale
Indennità di carica	779.043,38		188.600,00	967.643,38
Gettoni presenza	358.562,88	1.099.986,59	251.352,00	1.709.901,47
Rimborso spese dirette	55.698,37	154.910,29	25.027,69	235.636,35
Oneri Sociali (INPS, INAIL)			11.719,93	11.719,93
Totale rimborsi diretti	***1.193.304,63***	***1.254.896,88***	***476.699,62***	***2.924.901,13***

[13] Il gettone presenza è stato aumentato da 413,00 a 600,00 euro; inoltre, è stato altresì aumentato il numero delle riunioni cui partecipare da 15 a 18 annuali:

Descrizione	Importo lordo annuo 2016	Importo lordo annuo 2017
Indennità di carica Presidente	72.300,00	92.000,00
Indennità di carica Vice Presidente	56.800,00	72.000,00
Indennità di carica Consiglieri	41.300,00	50.000,00
Indennità di carica Presidente Collegio Sindacale	30.000,00	35.000,00
Indennità di carica Sindaci	25.000,00	30.000,00
Indennità di presenza giornaliera	413,00	600,00

Occorre inoltre un **calmieramento delle spese di viaggio e di soggiorno e di ogni altra spesa rimborsabile** per lo svolgimento di ogni incarico e manifestazione di sensi dell'art. 29 comma 1 dello Statuto di Cassa Forense, che hanno gravato per ben 235.636,35 euro sul patrimonio di Cassa Forense.

Inoltre, per gli incarichi a **difensori e consulenti**, occorre che Cassa Forense emetta dei **bandi di reclutamento** degli stessi, sì da verificare le ragioni dell'aumento dei costi per compensi professionali di difesa e consulenza dell'Ente, incrementati complessivamente del 49,6% rispetto al 2016[14].
Cassa Forense, ai sensi dell'art. 1 comma 9 della Direttiva 2004/18/CE, è stata inserita, in base all'allegato III, nell'elenco degli Organismi di Diritto Pubblico, cui si applica la normativa europea sugli appalti.
In base a questo dato ed anche alla luce del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, appare necessario che l'Ente adotti criteri di maggiore trasparenza rispetto all'adozione di atti a provvedimenti amministrativi di sua competenza, che nella vita quotidiana di ciascun iscritto possano avere effetti rilevantissimi.

[14] Si veda, sul punto, il bilancio 2017 di Cassa Forense laddove evidenzia:

Consulenze legali e notarili

L'importo di euro 1.876.275,46 iscritto in bilancio al 31.12.17 registra un incremento del 61% circa rispetto al dato dell'esercizio 2016 e può essere così scomposto:

- consulenze legali e notarili — Euro 1.597.090,01;
- rimborso di spese legali a seguito contenzioso sfavorevole — Euro 279.185,45.

In particolare:

- le consulenze "legali" hanno registrato un incremento dell'87% circa caratterizzato:
  - dall'aumento dei costi del contenzioso istituzionale (97% circa) caratterizzato da medesime dinamiche di incremento per il contenzioso contributivo (+ del 100%) e quello per prestazioni\iscrizioni (+69% circa);
  - dall'aumento dei costi del contenzioso vario (52% circa - riferito principalmente alle vertenze nei confronti delle concessionarie della riscossione per il recupero dei crediti vantati nei loro confronti);

#Proposta10

Risolvere il problema dell'Operazione Poseidone. Iscrizione retroattiva a Cassa Forense per tutti coloro che non avevano l'obbligo di iscrizione a Cassa Forense prima dell'entrata in vigore della legge 247/2012.

Il problema dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per tutti coloro che non risultavano iscritti a nessun Ente, prima dell'entrata in vigore dell'art. 21 della legge 247/2012, rappresenta **una ferita ancora aperta per l'avvocatura**.
Una soluzione utile per dare risposta a questo problema potrebbe essere il riconoscimento della facoltà, per coloro che prima del 2012 non avevano l'obbligo di iscrizione ad alcun Ente, di poter conseguire l'iscrizione retroattiva al nostro Ente Previdenziale.
Tale strumento consentirebbe inoltre a Cassa Forense di conseguire nuove entrate, che altrimenti non avrebbe mai avuto.

#Proposta11

Istituire uno sportello previdenziale distrettuale, con sedi territoriali presso ogni Consiglio dell'Ordine e coordinato dai delegati distrettuali in carica

Occorre istituire uno sportello previdenziale distrettuale, coordinato dai delegati in carica, ma con sedi territoriali presso ogni Consiglio dell'Ordine del distretto di Torino, quale punto di riferimento certo ed efficiente in ambito di previdenza ed assistenza forense.

Alle prossime elezioni

dal 24 al 28 settembre 2018

sostieni la

lista n.4 / solidarietà e futuro

Avv. **Elena DRUSI**
Avv. **Alberto BASSIGNANO**
Avv. **Andrea AUTELITANO**

Per sostenere il nostro programma, dovrai esprime il voto così:

- o indicando il numero della lista: **N. 4**
- o indicando il motto della lista: **Solidarietà e Futuro**
- o indicando il cognome di un candidato o di tutti i candidati della lista n. 4: **Drusi, Bassignano, Autelitano**

Non inserire il nominativo di altri candidati di altre liste, sì da scongiurare l'annullamento della scheda